



Roma, 5 novembre 2019

Spett.le

ARERA

*Direzione mercati retail e tutele dei
consumatori di energia*

Oggetto: **Osservazioni al documento per la consultazione 397/2019/R/eel “Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17 - Prima ricognizione per l’acquisizione di elementi informativi utili alla definizione del servizio”**

Si trasmettono le osservazioni di Green Network al documento in oggetto.

Con i migliori saluti,

Green Network S.p.A.



GREEN NETWORK S.p.A.

Società a Socio Unico

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma – Viale della Civiltà Romana, 7

Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.

Tel. +39 06 83365101 • Fax +39 06 83365301

www.greennetwork.it



Risposta di GREEN NETWORK S.p.A

Documento di Consultazione 26 settembre 2019 - 397/2019/R/eel

**SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI E PICCOLE IMPRESE
DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, CO. 60, LEGGE 124/17**

Prima ricognizione per l'acquisizione di elementi informativi utili alla definizione del servizio

OSSERVAZIONI GENERALI

Green Network valuta positivamente lo schema di proposta presentato dall'Autorità in consultazione, con il quale sono illustrati gli orientamenti relativi ai criteri e alle modalità di funzionamento del nuovo Servizio di salvaguardia per piccoli clienti ("Servizio") che opererà per garantire la continuità della fornitura ai clienti finali rimasti privi di un venditore al 1 luglio 2020.

Pur apprezzando l'iniziativa dell'Autorità, preme evidenziare che tale disegno si basa sull'adozione di un principio di gradualità che, in verità, non appare ammissibile e non trova alcun fondamento nel dettato normativo.

La Legge Concorrenza prevede infatti che spetti al MiSE definire le misure atte a garantire la cessazione del servizio di tutela, che in ogni caso dovrà esplicarsi con effetto tassativo al 1 luglio 2020. Non è quindi plausibile che, nel configurare il Servizio di salvaguardia, l'Autorità proponga un diverso trattamento dei clienti, ipotizzando un'implementazione del Servizio "per fasi". Ciò pur condividendo le preoccupazioni che spingono l'Autorità a proporre un approccio graduale, sul cui punto si dirà maggiormente in seguito.

In secondo luogo, risulta inconferente il richiamo, più volte menzionato, in relazione alla presunta legittimazione sul piano della normativa europea: si rilevi infatti che la Direttiva UE 2019/944 - le cui disposizioni saranno efficaci da gennaio 2021, previo recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale - subordina eventuali interventi transitori sui prezzi di fornitura, ivi inclusi quelli destinati a clienti finali domestici e micro-imprese, al **preventivo rispetto di particolari condizioni, tra cui l'obbligo di garantire la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di energia elettrica dell'Unione** (art. 5, co. 4, lett. c). Dunque, per quanto il



GREEN NETWORK S.p.A.

Società a Socio Unico

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma - Viale della Civiltà Romana, 7

Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 - REA N. RM 1033355

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.

Tel. +39 06 83365101 • Fax +39 06 83365301

www.greennetwork.it

2

legislatore europeo lasci supporre una certa “gradualità” del percorso di rimozione delle tutele di prezzo, resta inderogabile la necessità di garantire la piena contendibilità della clientela finale in tutela già dal 1 luglio 2020. In tal senso, non convince nemmeno quanto considerato nella deliberazione 396/2019/R/eel, nella parte in cui l’Autorità ritiene che la Maggior tutela risulti già conforme ai criteri stabiliti dalla Direttiva. L’ipotesi dell’Autorità di una proroga del servizio di Maggior tutela per i clienti domestici e le micro-imprese anche oltre il 1 luglio 2020 penalizzerebbe ulteriormente la concorrenza del mercato.

Visto quanto sopra, Green Network non ritiene applicabile il principio di gradualità, nella misura in cui questo potrebbe tradursi, di fatto, in un’attuazione parziale della Legge Concorrenza. D’altro canto, si concorda con la necessità di garantire un accompagnamento ordinato al 1 luglio 2020 della clientela attualmente servita in Maggior tutela. In questo senso, si ritiene fondamentale definire, in maniera integrata e tempestiva, il meccanismo e le modalità con cui avverrà il passaggio della totalità dei clienti al nuovo Servizio.

In subordine, qualora l’Autorità intendesse confermare il meccanismo della gradualità, i clienti non domestici dovrebbero essere coinvolti nella loro totalità, senza l’esclusione delle micro-imprese, come ipotizzato dall’Autorità. Diversamente, tale ulteriore distinzione comporterebbe per il sistema ulteriori aggravii in termini gestionali ed operativi.

Da ultimo, si coglie l’occasione per chiedere all’Autorità se e con quali tempistiche intenderà intervenire anche con riferimento al settore del gas naturale, dal momento che al 1 luglio 2020 è prevista la cessazione della regolazione del prezzo di tutela gas e, al momento, non sono ancora note (*in primis* ai clienti stessi) le modalità con cui tale transizione sarà regolata.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1. Si concorda con gli orientamenti dell’Autorità in merito alle condizioni di accesso al servizio? Se no, per quali motivi?

Q2. Si condivide l’orientamento secondo cui non sia possibile richiedere l’attivazione del servizio da parte di clienti finali titolari di un contratto a condizioni di libero mercato? Se no per quali motivi? Quali specifiche criticità si rinvergono in proposito?

Green Network è favorevole alla previsione di attribuire al Servizio lo scopo di garantire la continuità della fornitura per tutti i clienti che si ritroveranno senza un contratto di vendita alla data di rimozione del servizio di Maggior tutela. In tal senso, si condivide, dunque, il divieto di richiedere l'attivazione del Servizio per i clienti già riforniti sul mercato libero. Ciò in quanto la nuova Salvaguardia, oltre a configurarsi quale regime di fornitura transitorio, dovrà favorire il passaggio al mercato libero.

Sulla base di tali principi, si ritiene che un cliente finale non possa richiedere all'esercente il Servizio le prestazioni di subentro, nuova attivazione e voltura, dovendo pertanto rivolgersi in tal senso ad un operatore del mercato libero.

Coerentemente con quanto sopra, si concorda con la previsione di consentire al cliente, fornito presso il Servizio, di richiedere una voltura contestuale a *switching*.

Q3. Si concorda con l'implementazione del modello 1? Per quali motivi?

Q4. Si ritiene preferibile l'implementazione del modello 1bis? Per quali motivi?

Q5. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione dei modelli 1 e/o 1bis?

Indicare distintamente per ciascun modello tali elementi.

Q6. Si concorda con l'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

Q7. Si rinvencono elementi di criticità nell'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

Green Network è favorevole all'implementazione del Modello 2, purché sia esplicitato, in analogia al servizio di Salvaguardia per i grandi clienti, l'obbligo di sottoscrizione di contratti di dispacciamento e trasporto *ad hoc*, vale a dire distinti dai contratti relativi ai clienti serviti sul libero dall'esercente assegnatario del Servizio. Si ritiene infatti che tale obbligo produrrebbe vantaggi su più livelli, consentendo, nello specifico: una più ottimale contabilizzazione delle partite inerenti i punti riforniti nell'ambito del Servizio, a maggior ragione se tale Servizio sarà riaggiudicato dopo 3 anni; una semplificazione delle attività di monitoraggio sulle condotte degli esercenti; una più obiettiva parità di accesso, per gli operatori, in relazione alle procedure concorsuali. Peraltro, la stessa Autorità riconosce l'importanza dell'approvvigionamento diretto, che infatti rientrerebbe tra i requisiti richiesti a prescindere dalla scelta del modello.

Qualora l'Autorità optasse invece per il Modello 1bis, si ritiene che tale assetto potrebbe funzionare a condizione che si preveda un adeguato meccanismo di recupero e/o di anticipazione del credito, vista l'ipotesi prefigurata nel documento in relazione all'ordine di ripartizione del gettito tra esercente e resto della filiera.

L'applicazione del Modello 1, invece, risulta un'opzione meno preferibile in quanto farebbe permanere un assetto di mercato poco efficiente e rischierebbe di incrementare gli oneri operativi e gestionali per gli aggiudicatari del Servizio.

Q8. Quale tra le soluzioni prospettate è preferibile e per quali ragioni?

Q9. Si ritiene vi siano altre soluzioni che possano essere implementate in caso di indisponibilità dell'esercente il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Quali e per quali motivi?

Green Network ritiene che, in mancanza di un servizio di *default* nel settore elettrico, l'identificazione del responsabile della continuità della fornitura richieda opportuna riflessione.

Più nel dettaglio, in caso di sopravvenuta indisponibilità dell'esercente il Servizio, i punti di prelievo potrebbero essere attribuiti ad altri esercenti di aree con caratteristiche omogenee (*opzione c*); tuttavia, l'efficacia di tale soluzione dipenderebbe dall'effettiva configurazione dei lotti. In alternativa, si potrebbe procedere a indire nuove gare per assegnare i punti di prelievo agli esercenti già operativi (*opzione d*), atteso che resterebbe da accertare come gestire tali punti fintanto che le nuove gare non giungano ad un esito.

In entrambe le ipotesi sarà necessario prevedere, in favore degli esercenti virtuosi, un adeguato meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili che contempli adeguatamente il rischio associato alla fornitura della clientela morosa non disalimentabile, ad esempio prevedendo tempistiche di reintegro più rapide rispetto a quelle attualmente applicate in favore degli esercenti la Salvaguardia dei grandi clienti.

Diverso sarebbe lo scenario qualora l'Autorità intendesse prevedere, contestualmente, un servizio di *default power* mediante il quale gestire, ad es.: la continuità della fornitura in attesa degli esiti di nuove gare; la voltura per i casi in cui un cliente non si attivi tempestivamente a cercare un fornitore sul libero; la gestione dei morosi non disalimentabili. Il responsabile del

servizio di *default power* potrebbe essere individuato tra gli attuali esercenti la Maggior tutela. Tale soluzione richiederebbe un intervento normativo, in adeguamento della natura del servizio di pubblica utilità offerto, ma offrirebbe il vantaggio di affidare il servizio a esercenti già dotati di un'adeguata struttura operativa e per i quali potrebbe essere previsto un meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili in analogia a quello attualmente previsto (in tal senso, si dovrà tener conto delle conseguenze derivanti da un'eventuale implementazione graduale del nuovo Servizio di salvaguardia: se la Maggior tutela troverà ancora applicazione per i clienti domestici, sarà necessario rivedere gli attuali meccanismi di reintegro degli esercenti la Maggior tutela, onde evitare duplicazioni di somme reintegrate a loro favore). Non da ultimo, tale opzione andrebbe incontro anche all'esigenza di ammortizzare gli *stranded costs* in capo a tali esercenti, derivanti dalla cessazione della Maggior tutela.

Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere una struttura di prezzo per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti analoga a quella della maggior tutela? Se no per quali motivi?

Q11. Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale? Se no per quali motivi?

La struttura di prezzo dovrà risultare coerente con l'assetto del servizio che sarà definito in esito alla presente consultazione, non solo per quanto riguarda la scelta del Modello (ad esempio, nel caso del Modello 2 potrebbe essere più congeniale una struttura di prezzo maggiormente simile a quella del mercato libero, con valorizzazione al PUN; viceversa, qualora venissero preferiti altri modelli, risulta condivisibile l'ipotesi di mantenere una struttura di prezzo analoga a quella della Maggior tutela), ma anche e soprattutto in funzione della configurazione dei lotti.

Q12. Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito al mantenimento di una metodologia di determinazione ex-ante dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento con riferimento ai clienti domestici - opzione (a) - ed ex post con riferimento alle piccole imprese - opzione (b)? Se no per quali motivi?

Q13. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (a)?

Q14. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (b)?

Q15. Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche per l'implementazione rispettivamente delle opzioni di intervento (a) e (b).

Si concorda con l'opzione ex post per tutta la clientela: tale metodologia garantisce il corretto trasferimento dei corrispettivi ai clienti, evitando il ricorso a continui conguagli nei periodi di fatturazione successivi.

Q16. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione? Se no per quali motivi?

Si propone di approfondire, tramite successive consultazioni, le modalità di calcolo dell' α , nonché le relative modalità di contabilizzazione nell'ambito del meccanismo di perequazione.

Q17. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'applicazione della componente α del corrispettivo di commercializzazione dopo un anno ai clienti domestici e 6 mesi alle piccole imprese nel caso di prezzi offerti in sede di gara superiori a quelli applicati al cliente? Se no per quali motivi?

Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di applicare valori crescenti della componente α in funzione del tempo di permanenza nel servizio? Se no per quali motivi.

Q19. Quali strumenti, diversi dal segnale di prezzo, si ritiene possano incentivare il cliente finale a passare al libero mercato? Per quali motivi?

Qualora il valore delle offerte presentate in asta risultasse inferiore al prezzo PCV pagato dal cliente, la componente α (a restituzione delle somme raccolte in eccesso) potrebbe essere applicata ai soli clienti, aventi diritto al Servizio, serviti sul mercato libero. Una tale redistribuzione, se accompagnata da un'adeguata informativa da rendere ai clienti serviti in salvaguardia, potrebbe rappresentare uno stimolo, non necessariamente di tipo economico, per il passaggio al mercato libero. Ad esempio: le bollette dei clienti del Servizio potrebbero segnalare la mancata erogazione del credito "bonus α ", destinato ai soli clienti del mercato libero; contestualmente, una nota esplicativa correlata potrebbe chiarirne ulteriormente le

motivazioni, in virtù della natura del Servizio (ndr carattere transitorio, no tutele di prezzo e continuità della fornitura in assenza di fornitore sul libero).

Qualora il valore delle offerte presentate in fase d'asta risultasse superiore al prezzo pagato dal cliente, la componente α dovrebbe essere applicata ai clienti serviti in Salvaguardia fin dal principio (e non dopo 12 mesi per i domestici e 6 mesi per le piccole imprese), posto che ciò non costituirebbe, presumibilmente, un aggravio rilevante dei costi di commercializzazione. Anche in questo caso, qualora accompagnata dalle dovute informative in bolletta, l'applicazione di tale corrispettivo costituirebbe un adeguato strumento di capacitazione dei clienti in ottica di passaggio al mercato libero.

Si concorda ulteriormente in merito all'ipotesi di applicare valori crescenti della componente α in funzione del tempo di permanenza del cliente nel Servizio: si suggerisce, in particolare, che tali valori siano noti in anticipo rispetto all'avvio delle aste.

Q20. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di remunerazione degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?

Q21. Si condivide la proposta di dimensionare gli importi a restituzione degli esercenti in funzione degli insoluti di questi ultimi? Se no per quali motivi?

Q22. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alla predetta proposta?

Per poter rispondere compiutamente a tali quesiti, si rende necessaria la messa a disposizione di maggiori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo di perequazione. Non risultano chiare, in particolare, le modalità con le quali sarebbe determinato, in esito alle gare, l'importo dell'" α medio" che verrebbe applicato ai clienti.

Si concorda con la previsione di un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili: in particolare, considerato che allo stato attuale non esiste un servizio di *default power*, tale meccanismo dovrà tenere debitamente conto del rischio associato alla fornitura dei morosi non disalimentabili. Più nel dettaglio, si potrebbero prevedere adeguati meccanismi di anticipazione del credito e di recupero dei crediti non riscossi, similmente a quanto previsto per la gestione dei conguagli energivori (cfr. delibere 629/2017/R/eel e 202/2019/R/eel). In ogni caso, il reintegro delle somme dovrà avvenire entro tempistiche più rapide rispetto a quelle ad oggi previste per gli esercenti la Salvaguardia grandi clienti (cfr Titolo 3 TIV).

Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle clausole contrattuali applicabili ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Q24. Si ritiene che il contenuto degli obblighi informativi verso il cliente finale sia correttamente definito? Se no per quali motivi?

Q25. Si ritiene che vi siano altri obblighi informativi che debbano essere posti in capo agli esercenti? Se sì, quali?

Q26. Si concorda con il prospettato obbligo in capo agli esercenti di consegnare al cliente un prospetto di confronto tra la spesa del servizio di salvaguardia dei piccoli clienti e quella dell'offerta di mercato libero proposta? Se no per quali motivi?

Q27. Si ritiene vi siano altre misure adottabili per assicurare un passaggio consapevole del cliente finale al mercato libero? Quali?

Green Network è favorevole all'applicazione di condizioni contrattuali in linea con la disciplina delle offerte PLACET. In tal senso, si richiede all'Autorità di dettagliare con maggior precisione in che termini debba essere inteso l'aspetto relativo alla gestione della morosità, soprattutto in relazione ai clienti non disalimentabili nel Servizio.

Inoltre, si ritiene che il prospetto di confronto tra la spesa sostenuta nel Servizio e quella dell'offerta proposta sul libero possa costituire uno strumento utile per agevolare in maniera consapevole il passaggio al mercato libero; tuttavia, tale disposizione necessita di approfondimenti in relazione alla gestione dei consensi *marketing*, dal momento che tali clienti non avrebbero continuità contrattuale con il precedente servizio di Maggior tutela.

Q28. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Q29. Si condividono i requisiti gestionali prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Q30. Si condividono i requisiti operativi prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Q31. Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti negli ultimi 12 mesi pari ad almeno 50.000 quale condizione di partecipazione alle procedure

concorsuali? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000? Per quali motivi?

Q32. Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

Q33. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte dell'esercente? Se no per quali motivi?

Green Network ritiene che non sia del tutto condivisibile lo spirito con cui l'Autorità ammette, nel novero dei partecipanti alle procedure concorsuali, anche gli esercenti la Maggior tutela. Una loro eventuale partecipazione richiederebbe quantomeno un intervento normativo primario, in considerazione delle specifiche finalità per cui tali esercenti sono stati unicamente costituiti.

Da un'altra prospettiva, un loro reinserimento è comprensibile in ragione degli *stranded costs*: nel qual caso, è doveroso prevedere un bilanciato sistema di tetti antitrust in modo da garantire che, in sede di gara, tali imprese non possano conseguire un vantaggio competitivo sia in termini di concentrazione che di informazioni sulla clientela da assegnare. Ad ogni modo, sempre in tema di *stranded costs*, si rilevi che gli esercenti la Maggior tutela beneficiano già di appositi meccanismi di reintegro dei costi specificamente previsti dal TIV, che, all'indomani della cessazione delle tutele di prezzo, dovranno essere rivisti: *in primis*, il meccanismo di compensazione uscita clienti di cui all'art. 16^{quater}.

In alternativa, si rinvia a quanto proposto al Q9 in relazione ad un eventuale "re-impiego" degli esercenti la Maggior tutela nell'ambito del servizio di *default power*.

Con riferimento ai requisiti, si segnala che l'approvvigionamento diretto - quale che sia il modello scelto - potrebbe essere meglio esplicitato e declinato nella formula prevista per il Modello 2, prevedendo cioè l'obbligo di stipula di contratti di dispacciamento e di trasporto *ad hoc*. Inoltre, la soglia del capitale sociale potrebbe essere elevata ad un valore maggiormente rappresentativo della solidità patrimoniale-finanziaria dell'esercente (es. 1 mln €).

In relazione al numero minimo di clienti serviti negli ultimi 12 mesi, si predilige una soglia minima pari a 50.000 punti di prelievo nella titolarità di clienti aventi diritto alla maggior tutela; in tal senso

si ritiene che la rilevazione debba considerare la media dei clienti serviti nei precedenti 12 mesi. Più in generale, si suggerisce di valutare il dimensionamento di tale soglia minima in coerenza con il numero di punti assegnabili tramite asta.

Non si ritiene necessario prevedere ulteriori requisiti finanziari (vedi par. 3.108, lett. c e par. 3.121) specie se nella forma di garanzia bancaria, poiché i requisiti di partecipazione alle aste, tra cui la stipula di contratti *ad hoc* e la conseguente prestazione di ingenti garanzie, sono già sufficienti a soddisfare le esigenze di affidabilità finanziaria dell'esercente. In alternativa, si richiede che sia ampliato il novero delle forme di garanzie che possono essere prestate (*parent company* o certificazioni di *rating* ulteriori a quelle attualmente accettate, es. Cerved) al fine di non svantaggiare gli operatori di medie dimensioni. Si richiede inoltre che tale ampliamento sia contemplato anche sul libero, con riferimento alle garanzie del contratto di dispacciamento.

Q34. Quali informazioni si ritiene debbano essere messe a disposizione dei partecipanti alle gare ai fini della formulazione delle offerte e con quale granularità? Per quali motivi?

Q35. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione di un numero minimo di punti di prelievo per esercente compreso tra 500.000 e 1.000.000? Se no per quali motivi?

Q36. Indicare, in particolare, gli interventi e le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative al fine di servire la predetta soglia minima di clienti finali.

Q37. In alternativa quale dovrebbe essere il numero minimo di punti di prelievo da assegnare per esercente? Per quali motivi? Indicare, in particolare, i criteri che si ritiene debbano essere seguiti nella definizione della composizione delle aree di assegnazione del servizio.

Q38. Quali misure si ritiene debbano essere implementate per garantire esiti concorrenziali delle procedure concorsuali? Per quali motivi?

Q39. In particolare, indicare quali sono gli elementi che l'Autorità dovrà tenere in prioritaria considerazione per definire le aree territoriali (es. molteplici cluster omogenei ad esempio per tasso di morosità della clientela, contiguità geografica, ecc.)

Q40. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure concorsuali, quale orizzonte temporale dovrebbe intercorrere tra la fase di assegnazione del servizio e quella di attivazione del servizio stesso? Per quali motivi?

Ai fini della formulazione delle offerte, oltre al set informativo come individuato al par. 3.129 del documento, si propone di fornire ulteriori dettagli quali il numero di sospensioni per morosità, i POD non disalimentabili (e relativi volumi totali) e i profili di prelievo. Si auspica inoltre che le procedure con cui gli esercenti la Maggior tutela metteranno a disposizione tali informazioni siano sufficientemente tempestive al fine di consentire ai potenziali fornitori del Servizio di effettuare le dovute valutazioni in vista delle gare.

Con riferimento alle aree di assegnazione, il dimensionamento proposto dall'Autorità appare eccessivo, almeno nell'assunto che, in ragione della gradualità, l'Autorità dia priorità alle aste dedicate ai non domestici. In questa prima fase si ritiene infatti più appropriato considerare lotti da 100.000-200.000 punti.

La configurazione dei lotti dovrebbe inoltre seguire criteri di omogeneità, da ricercarsi nel *trade-off* tra vincolo territoriale e livello di rischio del credito. D'altra parte, vista l'attuale dislocazione geografica dei punti, è plausibile che, nel disegno dei lotti, non vi siano i tempi tecnici per avere dati sufficientemente completi e, quindi, per operare un bilanciamento perfetto. Nel qual caso, il dimensionamento dei lotti potrebbe avvenire in favore di una maggiore uniformità territoriale, così da ridurre l'eterogeneità dei distributori coinvolti e rendere più efficace la gestione del Servizio.

Inoltre, si ritiene fondamentale che, in vista della partecipazione degli esercenti la Maggior tutela, siano previsti adeguati tetti antitrust a tutela del rischio di concentrazione, che tengano conto della partecipazione al mercato a livello di gruppo societario e del prezzo offerto in asta. Stante l'imprescindibilità di questi fattori, sempre nell'ottica di correggere quanto eventualmente non conseguibile sul piano dell'omogeneità dei lotti, si dovrà valutare l'ipotesi di prevedere un *cap* ai volumi conseguibili in esito alle aste e, complementare a questo, un limite al numero di lotti assegnabili. In ogni caso, si ritiene necessario il coinvolgimento dell'AGCM e, contestualmente, l'avvio di una consultazione aperta agli operatori per conoscere gli orientamenti sul tema.

Q41. Chi si ritiene essere un soggetto idoneo alla gestione delle procedure concorsuali?

La proposta di assegnare ad Acquirente Unico la responsabilità dell'esecuzione delle gare appare condivisibile.

Q42. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni? Se no per quali motivi?

Q43. In alternativa quale dovrebbe la durata del periodo di assegnazione del servizio? Per quali motivi?

Si ritiene che la durata di assegnazione del servizio dovrebbe essere determinata in coerenza con gli strumenti che verranno messi a disposizione degli esercenti ai fini della gestione dei pagamenti in relazione ai clienti morosi, e ai fini del recupero dei crediti non recuperabili.

Q44. Si condivide l'ipotesi di tracciare un percorso di implementazione graduale che veda dapprima l'implementazione del servizio per le piccole imprese e successivamente anche per i clienti domestici? Se no per quali motivi?

Si rinvia alle considerazioni in premessa al presente documento.

Q45. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio destinato rispettivamente alle piccole imprese e ai clienti domestici? Per quali motivi?

Q46. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare alle procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Q47. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'attivazione del servizio rispettivamente per le piccole imprese e per i clienti domestici? Per quali motivi?

Si rinvia alle considerazioni in premessa. In aggiunta, si ritiene che lo svolgimento delle aste per la totalità dei clienti serviti in Maggior tutela debba avvenire entro e non oltre il mese di aprile 2020, così da consentire ai partecipanti di disporre di tempi congrui per organizzare la propria operatività.